

essi intendessero costruire e che non risultassero iscritte in elenchi già formati ed omologati. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoioni per svolgere un suo emendamento, il quale consiste nell'aggiungere le parole « ed alla modificazione » dopo le parole « alla formazione » e prima delle parole « degli elenchi. »

Nuvoioni. Ho proposto questa aggiunta perchè, come tutti sanno, vi sono elenchi già fatti in seguito alla legge 30 agosto 1868, che potranno o dovranno modificarsi per ottemperare alle prescrizioni di questo articolo, e di fronte alle costruzioni di strade per accedere dai Comuni alle stazioni ferroviarie di cui parla l'articolo primo testè approvato. Senza questa aggiunta potrebbero nascere dubbi e difficoltà perchè le Deputazioni provinciali potrebbero opporsi alla formazione degli elenchi qualora venissero modificati quelli già formati.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere la mia proposta o quanto meno dare gli opportuni chiarimenti per evitare nell'applicazione della presente legge qualunque inconveniente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Non posso accettare la proposta dell'onorevole Nuvoioni. Per questa legge i Comuni debbono formare degli elenchi nuovi: non c'è quindi niente da modificare. Fino a ieri ci poteva essere l'elenco delle strade comunali in genere, ma non vi era certo quello delle strade di cui parla la presente legge. Il parlare di modificazioni ad elenchi che non esistono non avrebbe significato. Resti però nel modo più formale inteso che gli elenchi già formati per le strade comunali in genere non hanno più ragione d'essere per gli effetti della presente legge, e che i Comuni dovranno formarne dei nuovi, limitatamente alle strade di cui si occupano gli articoli 1 e 3 del disegno di legge.

Nuvoioni. Prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro la mia proposta.

Presidente. Pongo allora a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

« I Comuni i quali, entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, avranno completate le strade per essi obbligatorie

in base alla legge citata 30 agosto 1868, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa che da essi a tale scopo sarà sostenuta. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

Riccio. Prego l'onorevole ministro di darmi alcune spiegazioni sul senso di questo articolo.

Chi esamina l'articolo 3 in confronto dell'articolo primo, vede che la Commissione ha modificato il testo dell'articolo primo in modo che il concorso dello Stato possa aversi durante i lavori di costruzione; mentre ha lasciato invariato il testo dell'articolo 3, così come era stato proposto dal Governo, in modo che da esso apparisca come il concorso non possa essere dato dallo Stato se non quando i lavori saranno compiuti. Infatti, mentre nell'articolo primo è detto che il sussidio sarà dato « ai Comuni che costruiranno » nell'articolo 3 è detto che il sussidio verrà dato ai Comuni che « avranno completato le strade. »

Per evitare equivoci, e soprattutto per far sì che anche nei casi dell'articolo 3 il sussidio si dia durante i lavori, e non quando questi saranno completati, propongo che le parole « avranno completate » siano sostituite dalla parola « completeranno. »

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Non ho alcuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Riccio.

Riccio. E poichè mi trovo a parlare, vorrei dall'onorevole ministro anche un'assicurazione riguardo alle strade, che interessano i capoluoghi di mandamento.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Ne parleremo in un'altra occasione. (Commenti).

Riccio. Vuol dire che non vuol darmi adesso quella assicurazione. Farò, dunque, la proposta formale quando a novembre verrà la nuova legge sui lavori pubblici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala su questo articolo 3.

Stelluti Scala. Una osservazione ed una raccomandazione. La legge del 1894, tra i suoi effetti dannosi, benchè causati da altissime ragioni di finanza, produsse quello di lasciare incostruite molte strade obbligatorie tra Comuni contermini, parte delle quali furono già compiute da uno dei Comuni stessi.

Molti Comuni non solo hanno notevolmente speso per la costruzione della propria strada contermini, ma han dovuto poi sostenere gravi spese per il mantenimento